Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 24 marzo 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO

La « **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana** » - parte prima con i relativi supplementi - dal n. 1 del corrente anno è disponibile anche su **microfiches.**

Invio giornaliero		Prezzi di vendita Italia	Estero
N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagg.	L.	**1.000**	**1.000**
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	»	**1.000**	**1.000**
Spese per imballaggio e spedizione	»	**1.400**	**1.700**
Maggiorazione per diritto di raccomandata	»	**1.000**	**1.300**
Invio settimanale			
N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagg. cadauna	L.	**6.000**	**6.000**
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	»	**1.000**	**1.000**
Spese per imballaggio e spedizione	»	**1.400**	**1.700**
Maggiorazione per diritto di raccomandata	»	**1.000**	**1.300**

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 82 DEL 24 MARZO 1983:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Integrazione, in materia di riserva di posti, al decreto ministeriale 4 settembre 1982 relativo alla indizione dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

Integrazione al decreto ministeriale 4 settembre 1982 ai fini della ammissione ai concorsi dei candidati di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1982.

(Da 962 a 964)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 82 DEL 24 MARZO 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 16: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Obbligazioni delle serie speciali 6 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 6 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Interventi statali »; 7 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 7 % « Ferrovie dello Stato »; 7 % « Interventi statali »; 8 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % « Interventi statali »; 10 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 10 % « Interventi statali »; 13 % « Interventi statali », sorteggiate il 15 marzo 1983.

(1877)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 marzo 1983, n. **74**.

Proroga dei termini per l'esecuzione dei lavori e per le procedure espropriative concernenti la realizzazione del canale navigabile Milano-Cremona-Po.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previsti dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, già prorogati con le leggi 23 dicembre 1972, n. 906, 28 aprile 1976, n. 237 e 27 dicembre 1977, n. 989, nonché i termini per le relative procedure espropriative, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1985, con decorrenza dal 1° gennaio 1983.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — NICOLAZZI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 16 marzo 1983, n. **75**.

Concessione di un diploma d'onore attestante la qualifica di combattente per la libertà d'Italia 1943-1945.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A coloro cui siano state riconosciute le qualifiche di partigiano e patriota previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive integrazioni e modifiche, e a quanti hanno partecipato alla guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle forze armate, ai deportati politici e agli internati militari che abbiano rifiutato ogni collaborazione con i nazi-fascisti, è concesso dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, un diploma d'onore attestante la qualifica di combattente per la libertà d'Italia 1943-1945 — conforme al modello che sarà stabilito con determinazione del Ministro della difesa — sul quale sarà fatta menzione anche della qualifica speciale riconosciuta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1983, n. **76**.

Approvazione ed esecuzione dell'atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a. per modificare il termine di scadenza della medesima concessione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata il 13 settembre 1977 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a. per la concessione ad uso pubblico di servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, n. 818;

Vista la convenzione del 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497, integrata dalla convenzione del 16 giugno 1971 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1127;

Ravvisata l'opportunità di anticipare la scadenza della predetta convenzione per ragioni tecniche attinenti ai servizi concessi e per motivi riguardanti la situazione gestionale della società Radiostampa;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1983;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro;

Decreta:

E' approvata e resa esecutiva l'unita convenzione stipulata il 21 ottobre 1982 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a., concernente la modifica della durata della concessione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — GASPARI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1983
Atti di Governo, registro n. 45, *foglio n.* 24

CONVENZIONE AGGIUNTIVA TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA RADIOSTAMPA S.P.A.

Vista la convenzione 13 settembre 1977 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a. approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, n. 818;

Premesso che:

la Radiostampa S.p.a. ha in concessione sino al 1992 lo espletamento dei servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa ad uso pubblico;

le norme tecniche limitative fissate nella concessione rilasciata alla Radiostampa S.p.a. non consentono di sopperire alle crescenti esigenze degli organi di stampa sempre più interessati ai nuovi servizi di telematica;

la limitazione di attività e quindi di utenza non consente di espletare in regime di economicità i servizi concessi anche per effetto della forte spinta inflattiva sui costi di gestione;

perdurando una siffatta situazione di squilibrio ne deriverebbero, inevitabilmente, riflessi negativi per lo svolgimento dei servizi in essere, con conseguente disagio per l'utenza del settore;

i servizi telegrafici e radiotelegrafici per la stampa in atto gestiti dalla Radiostampa S.p.a., possono essere svolti dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o, a norma delle rispettive convenzioni, dalle concessionarie nazionali di pubblici servizi di telecomunicazioni, con gli altri servizi di tecnica e prestazioni più attuali già offerti da questi enti, giovandosi inoltre dei benefici che ai fini della economicità della loro gestione possono derivare dalle economie di scala conseguibili dalle grandi organizzazioni;

il personale della Radiostampa S.p.a. sarà reimpiegato nell'ambito delle concessionarie a partecipazione statale;

non vi sara soluzione di continuità nello svolgimento dei servizi durante il trasferimento degli stessi;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) in persona del direttore generale dott. Ugo Monaco, all'uopo delegato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a. con sede in Roma, rappresentata dal presidente, dott. Gianni Granzotto, in forza dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione il 12 luglio 1982, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo unico

L'art. 26 della convenzione stipulata in data 13 settembre 1977 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa S.p.a., approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1977, n. 818, viene sostituito dal seguente:

Art. 26 - *Durata della concessione.* — La concessione ha durata sino al 31 dicembre 1982.

Roma, addì 21 ottobre 1982

Per l'Amministrazione
Il direttore generale: dott. Ugo MONACO

Per la società
Il presidente: dott. Gianni GRANZOTTO

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 febbraio 1983.

Rideterminazione delle misure dell'indennità di trasferta al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti la legge 9 gennaio 1978, n. 8 ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206, e successive modificazioni, sul trattamento economico di missione e di trasferimento al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto che dette norme prevedono, tra l'altro, la facoltà di rideterminare annalmente le misure dell'indennità di trasferta e di altre indennità, nel limite del 12 per cento di quelle in atto nell'anno precedente, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 138 del 21 maggio 1982, con il quale è stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 1982, le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse;

Ritenuto che ai fini della rideterminazione delle predette indennità a decorrere dal 1° gennaio 1983 occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1982 e 1981 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione delle variazioni dell'indennità di contingenza nei settori dell'industria e del commercio presi a base per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 22 gennaio 1983, n. 1632, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale è stata del 15,96 per cento;

Ritenuto opportuno procedere all'aumento delle misure delle sopra indicate indennità nel previsto limite del 12 per cento, operando gli arrotondamenti previsti dalle citate disposizioni;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse sono rideterminate come segue:

a) l'indennità di trasferta di cui all'art. 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni (art. 2, comma secondo, legge 9 gennaio 1978, n. 8 e art. 1, punto *A*), decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206) è elevata:

da L. 1.430 a L. 1.610
» » 1.200 » » 1.350
» » 1.020 » » 1.150
» » 750 » » 840

b) le indennità sostitutive dell'indennità di missione rideterminate in correlazione con le misure dell'indennità di trasferta stabilite al punto *A*) dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977,

n. 1206, ai sensi degli articoli 41, 48 e 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni (articolo 1, punto *B*), decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206), già elevate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 12 per cento;

c) il premio orario di presenza a bordo di cui all'art. 52, lettera *B*), delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni (art. 1, punto *C*), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206 e art. 11 legge 1° agosto 1978, n. 448) è elevato:

da L. 870 a L. 980
» » 640 a » 720

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1983
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 266

(1865)

DECRETO 4 febbraio 1983.

Rideterminazione delle misure dell'indennità di trasferta per il personale con qualifiche dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 13, e successive modificazioni sul trattamento di missione e di trasferimento per il personale con qualifiche dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che consentono, tra l'altro, di rideterminare annualmente, nel limite del 12 per cento delle misure in atto nell'anno precedente, le misure dell'indennità di trasferta e di altre indennità, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, concernente analoga facoltà per le altre categorie di personale delle stesse aziende nello stesso limite del 12 per cento;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 138 del 21 maggio 1982, con il quale è stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 1982, le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse;

Ritenuto che ai fini della rideterminazione delle predette indennità a decorrere dal 1° gennaio 1983 occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1982 e 1981 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione delle variazioni dell'indennità di contingenza nei settori dell'industria e del commercio presi a base per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 22 gennaio 1983, n. 1632, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale è stata del 15,96 per cento;

Ritenuto opportuno procedere all'aumento delle misure delle sopra indicate indennità nel limite del 12 per cento, operando gli arrotondamenti previsti dalle citate disposizioni;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse sono rideterminate come segue:

a) l'indennità di trasferta ex art. 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 13, è elevata:

da L. 39.850 a L. 44.640
» » 33.250 » » 37.240
» » 27.990 » » 31.350

b) l'indennità di trasferta ex art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, è elevata:

da L. 1.020 a L. 1.150
» » 750 » » 840

c) le indennità previste dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 13 e dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, già rideterminate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 12 per cento.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1983
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 265

(1863)

DECRETO 4 febbraio 1983.

Rideterminazione delle misure dell'indennità di trasferta ai magistrati, agli avvocati ed ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni sul trattamento di missione e di trasferimento ai magistrati, agli avvocati ed ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali che consentono, tra l'altro, di rideterminare annualmente, nel limite del 12 per cento delle misure in atto nell'anno precedente, le misure dell'indennità di trasferta e di altre indennità, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, sul trattamento di missione e

di trasferimento per altre categorie di dipendenti statali, il quale prevede analoga facoltà di rideterminazione nello stesso limite del 12 per cento;

Visti gli articoli 1 e 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852 che attribuiscono al personale dell'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette una particolare indennità di trasferta, rideterminabile, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, secondo le disposizioni di cui al suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 513;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 139 del 22 maggio 1982, con il quale è stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 1982, le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse;

Ritenuto che ai fini della rideterminazione delle predette indennità a decorrere dal 1° gennaio 1983 occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1982 e 1981 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione delle variazioni dell'indennità di contingenza nei settori dell'industria e del commercio presi a base per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 22 gennaio 1983, n. 1632, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale è stata del 15,96 per cento;

Ritenuto opportuno procedere all'aumento delle misure delle sopraindicate indennità nel limite del 12 per cento, operando gli arrotondamenti previsti dalle citate disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse sono rideterminate come segue:

a) l'indennità di trasferta (art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata:

da L. 40.000 a L. 44.800
» » 33.400 » » 37.500
» » 28.300 » » 31.700
» » 20.600 » » 23.100
» » 14.800 » » 16.600

b) l'indennità per il trasporto di mobili e masserizie su percorsi serviti da ferrovia (art. 8, comma terzo, della legge 26 luglio 1978, n. 417) è elevata da L. 90 a L. 101;

c) l'indennità per percorsi o frazioni di percorso non serviti da servizi di linea (art. 8, comma quinto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da L. 148 a L. 166;

d) l'indennità per percorsi effettuati a piedi (art. 8, comma quinto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da L. 222 a L. 249;

e) l'indennità per il trasporto di mobili e masserizie su percorsi non serviti da ferrovia (art. 8, comma sesto, della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 5, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da L. 222 a L. 249.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 1 e 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, sono aumentate del 12 per cento, con arrotondamento per eccesso a lira intera.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1983
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 264

(1864)

DECRETO 11 febbraio 1983.

Determinazione del tasso annuo di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni, concernente la costituzione di un « Fondo di rotazione per la ricerca applicata ».

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni, che prevede agli articoli 4, 5 e 6 la costituzione di un « Fondo di rotazione per la ricerca applicata » da destinare, tra l'altro, per l'esecuzione di progetti di ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 326303/37 del 7 aprile 1976 (registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1976, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 120) con il quale il tasso annuo di interesse da applicare sui finanziamenti di cui all'art. 4 della citata legge n. 1089 è stato determinato nella misura del 4,30 %;

Viste le direttive sulla gestione del Fondo per la ricerca applicata, emanate dal CIPI nella seduta del 22 dicembre 1982, le quali al punto 3.2.2 prevedono che le operazioni di credito agevolato a valere su detto fondo sono concesse al tasso stabilito dal Ministro del tesoro;

Considerato che, in relazione alle mutate condizioni intervenute sui mercati monetario e finanziario, occorre procedere alla rideterminazione del tasso di interesse da applicare sui finanziamenti predetti;

Ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento con la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Il tasso di interesse agevolato annuo, da praticare sui finanziamenti di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni, è determinato nella misura del 7,30 % annuo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1983
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 267

(1866)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 febbraio 1983.

Modalità di funzionamento di alcuni servizi del servizio autonomo di cassa negli uffici I.V.A.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le vigenti istruzioni di contabilità demaniale approvate con decreto ministeriale 7 aprile 1888, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 646 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 15 maggio 1954, n. 270, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054;

Visto il proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del 19 marzo 1960, che approva le istruzioni sulla organizzazione e sul funzionamento del servizio autonomo di cassa negli uffici del registro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1962, n. 645, concernente l'istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, 18 settembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 settembre 1978, n. 265, sulle modalità di rilascio delle quietanze relative ai versamenti per imposta sul valore aggiunto effettuati presso gli uffici I.V.A.;

Visto il proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, 24 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 1980, n. 51, relativo alle modalità per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una azienda di credito;

Ritenuta la necessità di coordinare, modificare e raggruppare in un unico provvedimento le disposizioni relative al funzionamento meccanizzato dei servizi di cassa presso gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreta:

Art. 1.

Il cassiere del servizio autonomo di cassa dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto rilascia quietanza:

a) da ottenersi a ricalco dall'ordine di incasso, previsto dall'art. 4 del presente decreto, per i versamenti dell'imposta e delle relative sanzioni effettuati sia dai contribuenti che dalle aziende di credito delegate al pagamento;

b) sulla richiesta mod. 24 (I.V.A.), mediante apposita macchina quietanzatrice, per il pagamento dei tributi speciali da chiunque effettuati, salvo quanto previsto dal successivo art. 4, quarto comma.

Art. 2.

La quietanza prevista dalla lettera *a*) dell'articolo precedente contiene i seguenti elementi:

1) ufficio emittente;

2) soggetto che effettua il versamento e relativo numero di partita I.V.A. ovvero denominazione della azienda di credito e della dipendenza capofila che effettua il versamento;

3) causale del versamento e corrispondente codice del tributo;

4) numero progressivo per ogni esercizio e per ogni ufficio;

5) importo in cifre ed in lettere della somma versata;

6) data della riscossione;

7) firma del cassiere e timbro a calendario dell'ufficio.

La quietanza prevista dalla lettera *b*) dell'articolo precedente contiene i seguenti elementi:

1) data della riscossione;

2) numero progressivo per ogni macchina quietanzatrice;

3) importo in cifre della somma versata;

4) numero della macchina quietanzatrice;

5) firma del cassiere e timbro a calendario dell'ufficio.

Art. 3.

Negli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, fermo il disposto dell'art. 61 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 19 marzo 1960, costituiscono carichi diretti del servizio di cassa anche la riscossione delle seguenti entrate:

a) imposta sul valore aggiunto, al netto delle commissioni, corrisposta, direttamente alla cassa a mezzo assegni o mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio, dalle aziende di credito su delega dei contribuenti;

b) imposta sul valore aggiunto corrisposta, direttamente alla cassa a mezzo assegni o mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio, dalle aziende di credito per le operazioni imponibili da esse compiute.

Art. 4.

Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto devono emettere ordine di incasso per ciascuna delle seguenti riscossioni:

a) reparti amministrativi: entrate contemporanee al rispettivo accertamento;

b) servizio autonomo di cassa: entrate assunte in carico mediante foglio di prenotazione o assunte direttamente in carico.

Per i versamenti affluiti sul conto corrente postale intestato all'ufficio, il servizio autonomo di cassa deve emettere un ordine di incasso per ogni singolo certificato di accreditamento.

Per i pagamenti dell'imposta sul valore aggiunto e delle relative sanzioni, erroneamente effettuati dai contribuenti mediante versamento sul conto corrente po-

stale di cui al precedente comma, l'ordine di incasso deve essere provvisoriamente intestato, salva la successiva rettifica, al cassiere titolare del servizio autonomo di cassa.

Il cassiere titolare del servizio autonomo di cassa deve emettere ordine di incasso, intestandolo a se stesso, riepilogativo:

a) delle riscossioni effettuate giornalmente, con le modalità indicate nella lettera *b*) del precedente art. 1, per i tributi speciali;

b) delle riscossioni di cui alla precedente lettera *a*) effettuate fino al momento in cui si debba procedere, per qualsiasi motivo, alla ricognizione dello stato della cassa.

Art. 5.

Sono abrogati il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 18 settembre 1978, nonché i commi primo, secondo e terzo dell'art. 4 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 24 gennaio 1980.

Rimangono in vigore le norme del decreto ministeriale 19 marzo 1960, concernente le istruzioni sulla organizzazione e sul funzionamento del servizio autonomo di cassa, non incompatibili con gli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1983

Il Ministro delle finanze
FORTE

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1816)

DECRETO 23 marzo 1983.

Norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa;

Visto l'art. 1, quinto comma, della citata legge n. 18, il quale stabilisce che con decreti del Ministro delle finanze sono determinate, tra l'altro, le caratteristiche degli speciali registratori di cassa o terminali elettronici o idonee bilance elettroniche munite di stampante e degli scontrini fiscali, le modalità e i termini del loro rilascio, nonché gli adempimenti a carico del fornitore dei detti apparecchi misuratori e degli incaricati della loro manutenzione;

Considerato che occorre provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, e per le somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande non soggette all'obbligo della ricevuta fiscale deve essere rilasciato uno scontrino fiscale, avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12, al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione se i detti eventi si verificano anteriormente al pagamento. Per le anzidette somministrazioni il mancato pagamento, totale o parziale, del corrispettivo deve risultare da annotazione apposta, anche in codice, sullo scontrino; all'atto del pagamento deve essere rilasciato il relativo scontrino.

Lo scontrino fiscale deve essere rilasciato anche se è emessa fattura; in tal caso esso deve essere rilasciato unitamente alla fattura ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato ovvero la consegna non sia stata ancora eseguita.

Lo scontrino fiscale deve essere emesso utilizzando esclusivamente apparecchi misuratori fiscali di cui al successivo art. 2, conformi ai modelli approvati a norma del presente decreto e muniti di bollo fiscale.

Restano fermi gli obblighi di registrazione di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La registrazione e l'annotazione delle operazioni assoggettate all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale devono essere eseguite distintamente, secondo la aliquota applicabile.

Per le cessioni di beni di cui al primo comma l'obbligo di rilasciare lo scontrino fiscale sostituisce quello, eventualmente imposto del rilascio della ricevuta fiscale.

E' consentito, per eseginze organizzative, il rilascio di scontrini o altra documentazione relativi alle operazioni di cui al primo comma a condizione che:

a) la documentazione presenti colorazione diversa da quella degli scontrini fiscali e sulla stessa sia apposta la dizione: « Non vale come scontrino fiscale »;

b) sugli apparecchi utilizzati sia applicata apposita targhetta, chiaramente visibile dal cliente, recante la dicitura: « Apparecchio non valido al rilascio dello scontrino fiscale »;

c) la documentazione venga presentata all'operatore addetto all'apparecchio misuratore fiscale e da questi ritirata per la conversione, nei termini di cui al primo comma, in scontrino fiscale.

Art. 2.

Gli apparecchi misuratori fiscali di cui all'articolo precedente sono costituiti da speciali registratori di cassa o terminali elettronici o da idonee bilance elettroniche munite di stampante, conformi alle prescrizioni del presente decreto e dei relativi allegati, ed in grado di provvedere alla stampa ed emissione di uno scontrino

fiscale, alla stampa ed emissione di uno scontrino di chiusura giornaliera e alla stampa, contestuale a quella dello scontrino, di un giornale di fondo, contenenti le indicazioni di cui al successivo art. 12.

Ogni apparecchio misuratore fiscale deve essere dotato dal produttore o importatore di apposito libretto con pagine progressivamente numerate e contenente, sotto la loro responsabilità, le seguenti indicazioni:

1) ditta, denominazione o ragione sociale, o nome e cognome se persona fisica, domicilio e numero di partita I.V.A. del produttore o importatore;

2) denominazione commerciale del modello;

3) numero di matricola ed estremi di approvazione del modello;

4) numero delle pagine di cui è composto.

All'atto della cessione dell'apparecchio misuratore fiscale o della sua dazione in uso a qualsiasi titolo da parte di soggetti diversi dal produttore o importatore, nel libretto di cui al precedente comma devono essere indicati gli elementi di identificazione di cui al n. 1) relativi al cedente o al soggetto che effettua la dazione in uso, gli elementi di identificazione, compreso il numero di partita I.V.A., dell'utente, la data della consegna dell'apparecchio risultante dai documenti accompagnatori, il luogo dell'installazione, nonché gli elementi di identificazione, compresi il numero di codice fiscale e il marchio identificativo, del tecnico o dei tecnici incaricati dell'assistenza o manutenzione degli stessi sottoscritti.

Il libretto deve essere predisposto in modo da consentire anche le annotazioni relative alle operazioni di installazione, assistenza o manutenzione dell'apparecchio misuratore fiscale.

Art. 3.

Agli effetti del presente decreto i modelli degli apparecchi misuratori fiscali, nonché le modifiche o aggiunte apportate a modelli già approvati, devono essere approvati dal Ministro delle finanze su parere della commissione di cui all'art. 5. L'approvazione costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di controllo di conformità di cui al successivo art. 7.

L'approvazione del modello è valida per sette anni ed e prorogabile per uguali periodi di tempo; in caso di rifiuto della proroga, gli effetti dell'approvazione permangono per gli apparecchi già in esercizio conformi al modello approvato.

E' consentita un'approvazione o una proroga in via sperimentale con effetti limitati nel tempo e nella quantità degli esemplari.

L'approvazione del modello può essere revocata nei casi in cui gli apparecchi rivelino all'uso difetti tali da non consentire idonea garanzia fiscale, ovvero quando gli apparecchi misuratori fiscali non siano stati realizzati in conformità al modello approvato o non siano state rispettate le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo previste dal presente decreto.

La revoca dell'approvazione del modello ha effetto dalla data del provvedimento stesso. Tuttavia, gli apparecchi già in esercizio possono continuare ad essere utilizzati dagli utenti a condizione che vengano eliminati gli inconvenienti che hanno determniato il provvedimento di revoca.

Nell'ipotesi in cui gli apparecchi misuratori fiscali non offrano garanzia fiscale, può essere disposta, indipendentemente da quanto previsto nei commi precedenti, la revoca ovvero la sospensione dell'approvazione del modello, in relazione alle irregolarità riscontrate.

Art. 4.

Sono ammessi alla procedura di approvazione del modello i produttori e gli importatori che garantiscano, attraverso idonea rete organizzativa, l'assistenza e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi misuratori fiscali su tutto il territorio nazionale nonché la sussistenza delle specifiche condizioni previste nell'allegato *A* al presente decreto.

L'approvazione di cui al precedente comma è rilasciata su apposita istanza indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari, contenente: gli elementi identificativi della ditta produttrice e del suo rappresentante legale o negoziale ovvero dell'importatore, il tipo dell'apparecchio fiscale, le sue caratteristiche tecniche ed eventuale denominazione commerciale, la dichiarazione di disponibilità di almeno tre esemplari per l'esecuzione delle operazioni di controllo.

La domanda deve contenere inoltre la dichiarazione che gli apparecchi sono prodotti in serie nel rispetto delle norme vigenti, l'impegno alla fornitura, con carattere di continuità, delle parti di ricambio, nonché l'assicurazione di assistenza tecnica e di manutenzione ordinaria e straordinaria e la conformità dell'apparecchio alle vigenti disposizioni legislative ed amministrative.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione, in duplice copia:

1) una relazione descrittiva relativa alla costruzione, al funzionamento dell'apparecchio e ai dispositivi di sicurezza atti a garantirne il bun funzionamento;

2) la lista dei componenti elettronici con il loro riferimento a una norma nazionale o internazionale oppure, in difetto, le loro caratteristiche essenziali;

3) i piani e gli schemi descrittivi delle caratteristiche costruttive e funzionali;

4) uno schema di principio comprendente i criteri principali e l'organigramma di funzionamento;

5) fotografie dell'apparecchio montato e dei vari organi componenti;

6) descrizione, corredata di disegni, delle esatte caratteristiche dell'associazione stilizzata delle lettere « M » e « F », di cui al logotipo fiscale, proposta in funzione delle modalità operative della stampante;

7) le norme d'uso;

8) le norme di manutenzione;

9) le caratteristiche dell'organizzazione di vendita e di manutenzione, nonché le modalità di quest'ultima e la mappa dei relativi centri;

10) descrizione, corredata di disegni, dei marchi identificativi che si propone di attribuire ai tecnici dei propri centri di assistenza;

11) la descrizione del marchio del fabbricante.

Art. 5.

E' istituita presso il Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, una commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali. Essa è nominata con decreto del Ministro delle finanze, dura in carica un biennio ed è composta da:

a) un professore ordinario di università di materie tecnico-scientifiche di specifica competenza, presidente;

b) due docenti o ricercatori universitari di materie tecnico-scientifiche di specifica competenza, membri;

c) due rappresentanti della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo direttivo centrale, membri;

d) un rappresentante della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, ruolo direttivo tecnico periferico, membro;

e) un rappresentante della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo direttivo tecnico periferico, membro;

f) un ufficiale del comando generale della Guardia di finanza, membro;

g) un rappresentante dell'ufficio centrale metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ruolo ispettori metrici, membro.

La commissione può essere integrata da esperti in materia tributaria anche esterni all'Amministrazione dello Stato.

La commissione effettua l'esame della documentazione presentata dal richiedente l'approvazione del modello di apparecchio misuratore fiscale, valuta la capacità tecnico-produttiva e organizzativa del richiedente medesimo, dispone la esecuzione delle prove sperimentali e di tutti gli altri esami necessari per la valutazione del comportamento d'assieme dell'apparecchio e determina le modalità dei controlli di conformità ed i luoghi di effettuazione dei controlli stessi.

La commissione esprime il proprio parere sulla richiesta con apposita relazione contenente le specifiche condizioni tecniche ed amministrative da rispettare in sede di produzione e di assistenza, le norme d'impiego, nonché il logotipo fiscale da attribuire al modello ed i marchi identificativi attribuiti ai tecnici dei centri di assistenza.

La commissione esprime pareri sulle questioni ad essa sottoposte dal Ministero delle finanze concernenti l'applicazione della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

Per il servizio di segreteria e per gli adempimenti tecnico-amministrativi, la commissione si avvale di personale della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di militari della guardia di finanza all'uopo assegnati.

Art. 6.

Il provvedimento di approvazione del modello è notificato al richiedente e deve contenere la descrizione dell'apparecchio, il campo matricolare attribuito per la fabbricazione dello stesso, il tipo dei controlli di conformità, l'indicazione dei centri di assistenza ordinaria e straordinaria, la sua validità temporale e le condizioni da rispettare in sede di fabbricazione e di vendita oltre a quelle stabilite dal presente decreto, nonché le caratteristiche del logotipo fiscale e quelle dei marchi identificativi dei tecnici e le sedi per l'effettuazione dei controlli di conformità.

In caso di rifiuto dell'approvazione deve essere notificato apposito provvedimento motivato.

Per ogni modello approvato deve essere depositato uno degli esemplari presentati per le prove ovvero, a giudizio dell'amministrazione finanziaria, le parti essenziali dell'apparecchio o disegni dettagliati.

Art. 7.

Gli apparecchi fabbricati secondo modelli approvati e destinati ad essere utilizzati quali misuratori fiscali devono essere sottoposti, anteriormente alla loro commercializzazione, a controllo di conformità alle prescrizioni stabilite dal provvedimento di approvazione del relativo modello e, in particolare, a quelle relative alle caratteristiche costruttive e funzionali; l'esito positivo del controllo deve essere attestato mediante apposizione del bollo fiscale avente le caratteristiche rappresentate nell'allegato *C* al presente decreto.

Il bollo fiscale può essere rimosso esclusivamente dagli organi accertatori e, in occasione delle operazioni di assistenza e manutenzione dell'apparecchio, dai tecnici all'uopo incaricati, i quali devono provvedere, al termine delle operazioni, a vincolare l'involucro con l'applicazione del proprio marchio identificativo.

I controlli di conformità di cui al primo comma sono effettuati dal personale tecnico degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione nelle sedi stabilite dal provvedimento di approvazione del modello. Qualora il produttore disponga di un proprio servizio di controllo della qualità e sia possibile verificare, mediante sopralluoghi, il rispetto delle condizioni stabilite per la produzione di serie, i controlli di conformità possono essere eseguiti con particolari modalità conformi alla tecnica della garanzia di qualità. In tal caso l'applicazione del bollo fiscale può essere eseguita mediante apposite macchine punzonatrici munite di contatore.

Art. 8.

Entro il giorno successivo a quello della installazione dell'apparecchio misuratore fiscale, l'utente deve darne comunicazione, mediante apposita dichiarazione, al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. La dichiarazione, sottoscritta anche dal tecnico, deve essere redatta in duplice esemplare, di cui uno di spettanza dell'utente, e deve contenere i dati identificativi dell'utente e del tecnico che ha provveduto alla installazione, la denominazione commerciale del modello, nonché il numero di matricola dell'apparecchio e l'ubicazione dell'esercizio in cui lo stesso è stato installato.

Art. 9.

Le imprese che producono o importano, se distribuiscono, alienano, locano o a qualsiasi titolo cedono o danno in uso apparecchi misuratori fiscali debbono:

1) garantire almeno un intervento di manutenzione annuale nonché gli altri necessari interventi di assistenza e manutenzione da effettuare entro quarantotto ore dalla richiesta dell'utente e garantire tempestivo e gratuito intervento a seguito di richiesta avanzata dagli organi accertatori; a tal fine non potrà essere affidato a ciascun tecnico un numero di apparecchi misuratori fiscali superiore a quattrocento;

2) fornire ai tecnici autorizzati ad eseguire operazioni di assistenza e manutenzione, elencati nel registro di cui al successivo punto 4), del marchio identificativo e di una tessera di riconoscimento inalterabile con fotografia sottoscritta dall'interessato;

3) annotare su un registro di carico e scarico le cessioni, dazioni in uso e simili con la specifica indicazione:

a) della ditta, denominazione o ragione sociale, o nome e cognome se persona fisica, numero di partita I.V.A. del destinatario dell'apparecchio ed ubicazione dell'esercizio;

b) della denominazione commerciale del modello e degli estremi del relativo decreto di approvazione;

c) del numero di matricola e degli estremi dell'eseguito controllo di conformità;

d) della data di consegna e degli estremi del documento relativo alla consegna;

e) della data di restituzione o riconsegna da parte dell'utente ed estremi dei documenti emessi per l'operazione;

4) annotare su apposito registro i nominativi dei tecnici abilitati ad eseguire le operazioni di assistenza e manutenzione con l'indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale e del marchio identificativo di ciascuno di essi.

Gli interventi di assistenza e manutenzione possono essere effettuati, con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai numeri 1), 2) e 4) del presente articolo, anche da soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma che siano stati all'uopo autorizzati dal Ministero delle finanze sulla base del parere espresso dalla commissione di cui all'art. 5.

Le modifiche nell'organizzazione di assistenza e di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere preventivamente notificate al Ministero delle finanze ed ottenerne l'autorizzazione.

Art. 10.

I soggetti che esplicano il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi misuratori fiscali devono annotare sul libretto di cui all'art. 2 le seguenti indicazioni:

1) la data e l'ora della richiesta, da parte dell'utente, di intervento;

2) la data e l'ora di inizio dell'intervento;

3) la descrizione sommaria delle anomalie riscontrate, previa rimozione o meno del bollo fiscale, e delle operazioni di assistenza o manutenzione prestate, ovvero l'eventuale ritiro dell'apparecchio con o senza sostituzione;

4) il numero dell'ultimo scontrino fiscale rilasciato e il numero di azzeramento relativo alla fase precedente l'intervento;

5) i numeri iniziale e finale degli scontrini fiscali emessi per le operazioni di prova che, siglati dal tecnico, devono essere conservati a cura dell'utente;

6) l'ultimo numero di azzeramento risultante dopo la fase dell'intervento tecnico;

7) la dichiarazione dell'incaricato dell'assistenza o manutenzione della regolarità del funzionamento dell'apparecchio e dell'eventuale rimozione del bollo fiscale e apposizione del suo marchio identificativo;

8) la data e l'ora della ultimazione dell'intervento e sottoscrizione del tecnico;

9) la data e l'ora della riconsegna dell'apparecchio nel caso che le operazioni di riparazione siano state eseguite in locali diversi da quello di installazione dell'apparecchio.

All'atto della installazione dell'apparecchio misuratore fiscale, il tecnico incaricato deve annotare sul libretto di dotazione l'ultimo numero di azzeramento risultante al termine delle operazioni di prova o di addestramento dell'utente attestando l'accertata integrità del bollo fiscale.

Art. 11.

Nel caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, degli apparecchi misuratori fiscali, il contribuente deve tempestivamente richiedere l'intervento della ditta tenuta alla manutenzione, annotando la data e l'ora della richiesta sul libretto di dotazione dell'apparecchio, e deve, fino a quando non sia ultimato il servizio di assistenza, provvedere, in luogo del rilascio dello scontrino fiscale, alla distinta annotazione su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione.

Art. 12.

Lo scontrino fiscale deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni:

1) logotipo fiscale, realizzato in conformità del modello di cui all'allegato *B* al presente decreto;

2) numero di matricola dell'apparecchio misuratore fiscale, di cui le prime due cifre relative all'identificazione del produttore o importatore;

3) numero di partita I.V.A. dell'emittente e ubicazione dell'esercizio;

4) numero progressivo e data di emissione;

5) corrispettivi specifici e ammontare complessivo dell'operazione, anche senza distinzione per aliquota, e, distintamente, ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni in tutto o in parte non riscossi.

Lo scontrino di chiusura giornaliera deve contenere, oltre le indicazioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) del comma precedente, il numero progressivo e la data, l'ammontare complessivo dei corrispettivi del giorno e quello relativo ad ogni altro dato indicato nello scon-

trino fiscale e comunque, distintamente, quello dei corrispettivi relativi a prestazioni non riscosse, il numero degli scontrini emessi e quello progressivo degli azzeramenti giornalieri, nonché il totale progressivo dei corrispettivi.

Nel giornale di fondo devono risultare, anteriormente alla emissione del primo scontrino del giorno, le indicazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, nonché, all'atto della stampa di ciascun scontrino, le indicazioni di cui ai numeri 4 e 5 dello stesso comma e, all'atto della stampa dello scontrino di chiusura, i dati relativi agli ammontari complessivi dei corrispettivi del giorno indicati nel precedente comma, il numero degli scontrini emessi e quello progresivo degli azzeramenti giornalieri.

Gli scontrini erroneamente emessi e non ancora rilasciati possono essere annullati mediante idonea annotazione, anche della relativa causale, sullo stesso documento che va comunque allegato allo scontrino di chiusura giornaliera.

Art. 13.

I contribuenti indicati nell'art. 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, che anteriormente alla data del 15 febbraio 1983 hanno acquisito e posto in uso nei locali ove effettuano cessioni di beni o nei pubblici esercizi ove eseguono somministrazioni di alimenti e bevande, registratori di cassa, o terminali elettronici o bilance elettroniche munite di stampante, possono continuare a tenerli in uso anche successivamente alle scadenze indicate nel primo comma dell'art. 4 della legge stessa a condizione che i predetti misuratori presentino i seguenti requisiti essenziali:

un dispositivo indicatore dei corrispettivi di chiara visualizzazione per il cliente;

caratteri di stampa di altezza non inferiore a due millimetri, nitidi e di facile leggibilità;

dispositivi di totalizzazione con capacità di memorizzazione dei dati compatibile con le esigenze commerciali dell'utenza e di mantenimento dell'accumulo progressivo dei dati, anche con l'ausilio di batterie tampone, per il tempo necessario.

I misuratori di cui al primo comma devono altresì assolvere alle seguenti funzioni essenziali:

1) stampa ed emissione di uno scontrino contenente il numero di partita I.V.A., o altri elementi di identificazione del contribuente, l'ubicazione dell'esercizio, nonché il numero di identificazione dell'apparecchio, il numero progressivo degli scontrini e la data di emissione, i corrispettivi specifici e l'ammontare complessivo dell'operazione;

2) stampa ed emissione di uno scontrino di chiusura giornaliera contenente il numero di partita I.V.A. o altri elementi di identificazione del contribuente, l'ubicazione dell'esercizio, nonché il numero di identificazione dell'apparecchio, il numero degli scontrini emessi nella giornata, la data di emissione, nonché il totale complessivo dei corrispettivi delle operazioni effettuate nella giornata e il totale progressivo degli azzeramenti giornalieri.

Qualora l'apparecchio misuratore non sia in grado di stampare il numero di partita I.V.A. o il numero di identificazione dell'apparecchio, tali dati dovranno comunque risultare sul retro della banda dei supporti cartacei;

3) stampa, contestuale a quella degli scontrini, di un giornale di fondo recante le stesse indicazioni di cui ai punti 1) e 2).

I soggetti che, ricorrendone i presupposti di fatto, intendano avvalersi delle disposizioni dei commi precedenti devono presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto domanda, conforme al modello di cui all'allegato *D*, dalla quale risulti che i registratori di cassa, i terminali elettronici o le bilance elettroniche munite di stampante sono stati acquistati e posti in uso anteriormente alla data del 15 febbraio 1983 allegando copia della fattura o altro documento equivalente.

Nella domanda, da redigere in duplice esemplare, i richiedenti devono attestare sotto la propria responsabilità che gli apparecchi presentano i requisiti e assolvono alle funzioni di cui al secondo comma.

La domanda deve essere presentata al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, il quale, accertata la identicità degli esemplari appone sugli stessi il timbro a calendario restituendone uno a titolo di ricevuta.

L'uso degli apparecchi misuratori di cui ai commi precedenti deve avvenire mediante l'impiego di rotoli di carta, per l'emissione degli scontrini e la stampa del giornale di fondo, forniti dalle tipografie autorizzate, dal Ministero delle finanze, a predisporre i documenti accompagnatori previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni.

I supporti cartacei di cui al precedente comma devono contenere, senza soluzione di continuità, lungo il bordo sinistro la numerazione attribuita a ciascun supporto cartaceo e la dizione « scontrino fiscale » o « giornale di fondo » secondo la destinazione dei supporti medesimi e, sul retro, i dati identificativi della tipografia nonché gli estremi dell'autorizzazione alla stampa. L'inizio e la fine di ciascun rotolo devono essere evidenziati da una colorazione diversa di circa venticinque centimetri di lunghezza.

Per le modalità di fornitura e acquisizione dei supporti cartacei si applicano le disposizione dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 novembre 1978.

Per i terminali elettronici facenti parte di un sistema complesso come indicato nell'allegato *A*, che non sono in grado di stampare il giornale di fondo direttamente nel terminale con una stazione di stampa, è consentita la stampa su tabulato in tempo differito, a chiusura della giornata, presso il medesimo esercizio, dei giornali di fondo relativi ai vari terminali prelevando le informazioni necessarie dal sistema di elaborazione automatica dei dati.

Il tabulato dovrà essere fornito da tipografie autorizzate e contenere gli stessi dati del giornale di fondo.

Art. 14.

Le imprese produttrici o importatrici possono presentare entro il 30 aprile 1983 domanda, con allegata la documentazione indicata nell'art. 4 del presente decreto, indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, per l'approvazione di modelli di registratori di cassa, terminali elettronici e bilance elettroniche munite di stampante la cui produzione sia stata iniziata o la cui importazione sia stata effettuata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1983, n. 18, anche se sprovvisti di talune delle caratteristiche tecnico-funzionali previste dal presente decreto.

La domanda deve contenere in allegato anche la denuncia dei misuratori prodotti ovvero importati alla data del 15 febbraio 1983.

La commissione di cui all'art. 5 provvede all'esame del modello ed alle prove sperimentali di cui all'allegato *A* nonché a quelle che ritenga necessarie ed esprime con relazione il parere se il modello, anche con la adozione di eventuali ulteriori accorgimenti tecnici e di cautela fiscale, offra garanzia di inamovibilità e non cancellabilità delle memorie e sia in grado di assolvere almeno alle seguenti funzioni:

1) stampa ed emissione di uno scontrino contenente il numero di partita I.V.A., o altri elementi di identificazione del contribuente, l'ubicazione dell'esercizio, nonché il numero di identificazione dell'apparecchio, il numero progressivo degli scontrini e la data di emissione, i corrispettivi specifici e l'ammontare complessivo dell'operazione;

2) stampa ed emissione di uno scontrino di chiusura giornaliera contenente il numero di partita I.V.A., o altri elementi di identificazione del contribuente, l'ubicazione dell'esercizio il numero di identificazione dell'apparecchio, il numero degli scontrini, emessi nella giornata e la data di emissione, nonché il totale complessivo dei corrispettivi delle operazioni effettuate nella giornata e il totale progressivo degli azzeramenti giornalieri.

Qualora l'apparecchio misuratore non sia in grado di stampare il numero di partita I.V.A. o il numero di identificazione dell'apparecchio, tali dati dovranno comunque risultare sul retro della banda dei supporti cartacei;

3) stampa, contestuale a quella degli scontrini, di un giornale di fondo recante le stesse indicazioni di cui ai punti 1) e 2).

La commissione nel parere indica anche le condizioni tecniche ed amministrative inerenti all'assistenza nonché le norme di impiego.

Il modello è approvato con decreto del Ministro delle finanze; con lo stesso decreto sono indicate le modalità, i termini ed i luoghi di effettuazione dell'esame di conformità al modello da parte di personale tecnico degli uffici tecnici erariali o degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Agli effetti del presente decreto possono essere sottoposti all'esame di conformità soltanto apparecchi misuratori prodotti ovvero importati, giacenti nell'ambito del territorio nazionale alla data del 15 febbraio 1983 ed indicati nella denuncia di cui al secondo comma.

Per gli apparecchi misuratori di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 13.

Nel libretto previsto dall'art. 2, oltre le indicazioni di cui al secondo e terzo comma, deve essere riportata quella relativa alla data dell'esame di conformità con la specificazione che detto esame è avvenuto ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

Art. 15.

Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e la guardia di finanza constatano l'avvenuta messa in uso degli apparecchi misuratori fiscali ne rilevano l'eventuale omissione e procedono ad ispezioni documentali, verificazioni e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per la repressione delle violazioni alle disposizioni previste dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18.

L'ispezione documentale si estende alla documentazione prevista dal presente decreto e al regolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali anche con l'ausilio dei tecnici abilitati alla manutenzione.

Art. 16.

I registri e i documenti previsti dal presente decreto, ad eccezione del giornale di fondo, devono essere tenuti e conservati ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Il giornale di fondo deve essere conservato per un biennio a decorrere dalla data dell'ultima operazione ivi riportata; il libretto di dotazione dell'apparecchio deve essere conservato per il periodo di uso dell'apparecchio cui si riferisce.

E' ammesso l'impiego di sistemi fotografici di conservazione secondo modalità previamente approvate dall'amministrazione finanziaria.

I registri, i libretti e qualsiasi altro documento previsto dal presente decreto debbono essere esibiti a richiesta del competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e della Guardia di finanza.

Art. 17.

Agli effetti della disposizione di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, il volume d'affari è costituito dall'ammontare delle operazioni indicate nell'art. 1 della legge medesima soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale, registrate nell'anno 1981, ovvero negli anni compresi nel periodo indicato nel terzo comma del citato art. 4, sempreché le suddette operazioni risultino dalle scritture contabili o da altra idonea documentazione.

I contribuenti per i quali, in relazione al volume d'affari del periodo di riferimento, non è ancora scaduto il termine a partire dal quale devono essere adempiuti gli obblighi previsti dal presente decreto, possono utilizzare apparecchi misuratori fiscali conformi ai modelli approvati, previa apposita comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. In tal caso si applicano le disposizioni previste dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e del presente decreto.

Art. 18.

Salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, alle speciali bilance elettroniche munite di stampante, in relazione alla loro peculiare duplice qualità di apparecchio misuratore fiscale e di strumento per pesare soggetto alle vigenti leggi metriche, si applicano le seguenti disposizioni:

l'involucro di cui all'allegato *A* al presente decreto si intende riferito all'elemento che racchiude i componenti che intervengono nelle funzioni di apparecchio misuratore fiscale con eventuale esclusione di quelli interessanti la funzione ponderale;

il luogo dell'apposizione del bollo fiscale deve essere distinto da quello di apposizione dei bolli metrici;

l'ammissione alla procedura di controllo di conformità è subordinata alla preventiva approvazione del modello sotto il profilo metrologico, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia metrica.

Art. 19.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1983

Il Ministro: FORTE

ALLEGATO *A*

DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI APPARECCHI MISURATORI FISCALI

0. - *Individuazione e definizione degli apparecchi misuratori fiscali.*

0.1. - I registratori di cassa sono apparecchi atti a registrare e ad elaborare dati numerici introdotti attraverso tastiera funzionale o altro idoneo apparecchio di acquisizione delle informazioni, muniti di dispositivo per la stampa su appositi supporti degli stessi dati, nonché dei loro totali.

0.2. - Le bilance elettroniche munite di stampante sono apparecchi di misura che, con l'ausilio di apparecchiature elettroniche di elaborazione: determinano il valore della massa di un corpo utilizzando la forza di gravità su di esso agente; visualizzano e stampano, mediante apposita stampante, lo scontrino fiscale e il giornale di fondo contenenti il predetto valore ponderale, gli altri dati numerici funzione o meno di quelli ponderali, nonché i loro totali parziali e/o complessivi.

0.3. - Il terminale elettronico è un'apparecchiatura, che utilizza componenti elettronici, con o senza capacità elaborativa, collegata direttamente o tramite linee telefoniche ad una unità centrale di elaborazione automatica di dati, con la quale colloquia in tempo reale o in tempo differito. Le funzioni svolte dal terminale elettronico possono essere definite e/o integrate dall'utente.

Il terminale deve far parte di una architettura (sistema) complessa, nella quale deve essere presente in non meno di cinque esemplari funzionanti e attivi.

I terminali e l'unità centrale collegata devono operare esclusivamente per la stessa azienda.

1. - *Caratteristiche tecniche degli apparecchi misuratori fiscali.*

1.1. - I dispositivi di cui gli apparecchi misuratori fiscali si avvalgono per lo svolgimento delle funzioni essenziali di cui all'art. 2 del presente decreto devono essere costruiti e realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica e presentare assoluta garanzia di perfetto funzionamento, ed essere idonei alle necessità commerciali dell'utenza. Gli eventuali altri dispositivi, di cui gli apparecchi siano dotati per l'effettuazione di operazioni diverse, non devono interferire nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2 del presente decreto.

I dispositivi sottoelencati devono soddisfare inoltre ai requisiti in corrispondenza specificati.

1.1.1. - *Dispositivi indicatori.* Devono essere in numero di due ed essere disposti su due fronti opposti dell'apparecchio misuratore fiscale o comunque in posizione tale che uno di essi consenta all'acquirente la facile lettura degli importi visualizzati. Il numero delle cifre visualizzabili deve essere congruo con gli importi massimi delle transazioni e comunque non inferiore a cinque.

Le cifre visualizzate relative agli importi devono avere una altezza non inferiore a sette millimetri e presentare opportune caratteristiche di facile leggibilità.

1.1.2. - *Dispositivi di stampa.* Provvedono alla stampa dello « scontrino fiscale », dello « scontrino di chiusura giornaliera » e del « giornale di fondo », riportandovi tutti i dati prescritti, oltre ad altri eventuali del tipo gestionale, mediante un'unica stazione di stampa, che produce in originale lo « scontrino fiscale » e lo « scontrino di chiusura giornaliera » ed in unica copia, con sistema a ricalco, il « giornale di fondo », oppure mediante duplice stazione di stampa, con una o due stampanti che provvedano alla stampa contestuale dei detti supporti cartacei. Oltre alla contestualità, la duplice stazione di stampa deve assicurare l'esatta corrispondenza dei dati stampati sugli scontrini e sul giornale di fondo.

La contestualità è garantita se tra la stampa dello scontrino e la stampa del giornale di fondo è impedita ogni altra operazione automatica o su comando manuale.

1.1.2.1. - I caratteri stampati devono avere un'altezza non inferiore a 2,5 millimetri e presentare idonei requisiti di nitidezza e facile leggibilità.

1.1.2.2. - In assenza di carta per la stampa degli scontrini e del giornale di fondo, apposito dispositivo deve impedire il funzionamento dell'apparecchio misuratore fiscale, a meno che non sia assicurata sulla macchina o direttamente sulla carta, preventiva idonea segnalazione dell'imminente esaurimento dei supporti cartacei.

1.1.3. - *Dispositivi di totalizzazione.* Ai fini della stampa dei dati prescritti, devono consentire:

1.1.3.1. - L'accumulo progressivo del corrispettivo stampato su ciascun scontrino di chiusura giornaliera ed il conteggio progressivo, ai fini dell'identificazione del numero di rimesse a zero, degli scontrini di chiusura giornaliera emessi.

1.1.3.2. - L'elaborazione del « totale giornaliero dei corrispettivi relativi ai singoli scontrini fiscali rilasciati nell'arco della giornata lavorativa.

Il totale giornaliero dei corrispettivi dopo la registrazione nell'apposito totalizzatore, ed i totali parziali vengono azzerati automaticamente all'atto della stampa dello scontrino di chiusura giornaliera, la quale determina l'incremento di una unità del contenuto del registro delle rimesse a zero. Le capacità minime di memorizzazione per i predetti totali dovranno essere adeguati alle necessità operative dell'azienda e le relative aree di memoria dovranno garantire il mantenimento dell'informazione anche con l'ausilio di batterie tampone ».

1.1.3.3. - Il conteggio progressivo degli scontrini fiscali emessi nell'arco di ciascuna giornata lavorativa, all'atto della stampa di ogni scontrino.

L'azzeramento nel numero risultante dal predetto conteggio viene determinato dal comando di stampa dello scontrino di chiusura giornaliera.

Il conteggio deve essere realizzato per un minimo di quattro cifre e comunque adeguato alle necessità operative dell'utente e la relativa memoria dovrà essere protetta con l'ausilio di batterie tampone.

1.1.3.4. - Nei casi in cui apposito dispositivo consenta il rilascio di uno o più duplicati, non a ricalco, dello scontrino fiscale, deve essere inibito l'incremento del contatore di cui

al punto 1.1.3.3. Sui duplicati deve essere stampato, dalla stessa stazione di stampa, la dicitura « documento non valido come scontrino fiscale ».

La prescrizione della dicitura sopra indicata è operante anche per le eventuali copie realizzate a ricalco, nel qual caso il rotolo sottostante sarà prestampato.

1.1.4. - *Memorie.* Gli apparecchi misuratori fiscali devono essere muniti di una o più particolari memorie destinate a registrare ed a contenere: il logotipo fiscale, il numero di matricola, nonché i dati indicati al punto 1.1.3.1.

1.1.4.1. - Le memorie devono essere fissate in modo inamovibile alla incastellatura dell'apparecchio e devono consentire, senza possibilità di cancellazione, esclusivamente accumuli progressivi crescenti, nonché la conservazione nel tempo del loro contenuto. Tali requisiti possono essere conseguiti in dipendenza delle caratteristiche intrinseche delle memorie ovvero con l'adozione di idonee soluzioni tecniche.

1.1.5. - *Involucro.* Può essere realizzato secondo configurazioni e numero di elementi qualsiasi, a condizione che l'applicazione di un unico bollo fiscale su apposita vite garantisca l'inaccessibilità di tutti i componenti interessati alla funzionalità fiscale dell'apparecchio, fatta eccezione per i supporti cartacei.

Le caratteristiche dell'impronta del bollo fiscale sono indicate nell'allegato *C*.

Il bollo fiscale deve essere del tipo a percussione e applicato su imbottitura di lega tenera a protezione della testa della vite che assicura l'inaccessibilità dell'involucro.

1.1.5.1. - Sull'involucro deve essere applicata in luogo ben visibile, sul fronte rivolto verso l'acquirente, una targhetta eventualmente autoadesiva recante i seguenti dati:

marchio del fabbricante, depositato presso il Ministero delle finanze all'atto della presentazione della domanda di approvazione del modello;

denominazione commerciale del modello;

numero di matricola;

estremi del provvedimento di approvazione;

centro di assistenza tecnica.

2. - *Approvazione di modello.*

2.1. - L'approvazione del modello è concessa ad ogni modello di apparecchio conforme alle prescrizioni stabilite dal presente decreto e relativi allegati, avente caratteristiche di idoneità fiscale e previo accertamento che:

a) nella produzione di serie siano offerte adeguate garanzie in ordine alla costante conformità degli esemplari prodotti al modello approvato;

b) sia garantita idonea valenza organizzativa di assistenza, di manutenzione ordinaria e straordinaria attraverso non meno di 15 centri opportunamente dislocati sul territorio nazionale.

2.2. - *Esame del modello.*

2.2.1. - L'esame prevede:

lo studio dei documenti e la valutazione della valenza tecnico-produttiva e organizzativa anche con sopralluoghi;

le prove destinate ad accertare le caratteristiche tecnico-funzionali del modello presentato da effettuare presso gli idonei laboratori siti nel territorio nazionale del produttore o dello importatore oppure i laboratori di enti o istituzioni pubblici nazionali o locali indicati dalla Commissione di cui all'art. 8 del presente decreto;

la valutazione del comportamento dell'apparecchio nelle normali condizioni di impiego per accertarne la conservazione dei requisiti di idoneità fiscale richiesta.

2.2.2. - La Commissione può esigere che il richiedente metta a sua disposizione i mezzi opportuni, il materiale e il personale ausiliario necessari per l'esecuzione delle prove relative alla approvazione.

2.2.3. - *Prove sperimentali.* Oltre ad ogni altra prova che la Commissione ritiene necessaria, sono effettuate prove, rivolte ad accertare il regolare funzionamento dell'apparecchio, sotto l'influenza dei seguenti fattori alle condizioni in corrispondenza specificate:

2.2.3.1. - *Temperatura:*

nell'intervallo da 0 °C a + 40 °C.

2.2.3.2. - *Umidità relativa:*

nell'intervallo da 20% a 80%.

2.2.3.3. - *Alimentazione elettrica:*

nell'intervallo da — 15% a + 10% della tensione nominale di rete da — 2% a + 2% della frequenza nominale.

ALLEGATO *B*

Il logotipo fiscale è il contrassegno identificativo ai fini fiscali di ciascun modello di apparecchio misuratore e viene attribuito in sede di approvazione del modello.

Il logotipo fiscale è costituito da una associazione stilizzata delle lettere emme ed effe seguita da due caratteri alfa numerici, individuati dal decreto ministeriale di approvazione del modello.

L'associazione stilizzata delle lettere emme ed effe deve essere realizzata nel rispetto delle modalità di massima e dei rapporti dimensionali di cui alla figura 1 (altezza pari a quella di un carattere di stampa o larghezza corrispondente allo spazio di due o tre caratteri di stampa).

Nella domanda di approvazione del modello il richiedente indica le esatte caratteristiche dell'associazione stilizzata delle lettere emme ed effe, dallo stesso proposte in funzione delle modalità operative della propria stampante.

Fig. 1.

ALLEGATO *C*

Caratteristiche del bollo fiscale e del marchio identificativo dell'incaricato dell'assistenza.

1. *Bollo fiscale.*

L'impronta del bollo deve essere racchiusa entro un'ellisse avente assi rispettivamente otto per sei millimetri ed è costituita dall'associazione delle lettere emme ed effe stilizzate secondo le indicazioni della figura 1 del precedente allegato II sotto alla quale è riportato il numero identificativo dell'incaricato del controllo di conformità. La predetta associazione di lettere è contornata dalla dicitura « misuratore fiscale ».

2. *Marchio identificativo dell'incaricato dell'assistenza.*

Il decreto ministeriale di approvazione del modello o di autorizzazione di centri di assistenza autonomi fissa le caratteristiche del marchio identificativo di ciascun incaricato all'assistenza la cui impronta è costituita da una sigla o da un simbolo caratteristico del produttore o del servizio di assistenza accompagnato dal numero identificativo dell'incaricato stesso.

ALLEGATO D

ALL'UFFICIO PROVINCIALE I.V.A. . . . .

OGGETTO: **Articolo 13 del decreto ministeriale 23 marzo 1983. Dichiarazione di detenzione ed uso di apparecchi misuratori fiscali.**

Il sottoscritto . . . . codice fiscale n. . . . . . nella qualità di (rappresentante legale, ovvero, titolare, ecc.) della . . . . (società, ditta, ecc.) partita I.V.A. n. . . . ., dichiara sotto la propria responsabilità che presso l'esercizio (1) sito in . . . . (ubicazione dell'esercizio) è (sono) installato (i) un (se più, indicare il numero, distintamente per tipo di apparecchio misuratore) registratore di cassa (ovvero, terminale elettronico o bilancia stampante) acquistato (i) anteriormente al 15 febbraio 1983.

In merito precisa che l'apparecchio (gli apparecchi) suddetto (i) ha (hanno) i requisiti e assolve (assolvono) alle funzioni essenziali di cui al primo e secondo comma dell'articolo 13 del decreto ministeriale indicato in oggetto.

L'apparecchio (gli apparecchi) presenta (presentano) i seguenti elementi identificativi:

ragione sociale del produttore: . . . .;

denominazione commerciale del modello: . . . .;

numero di matricola: . . . .;

(se diverso dal precedente) numero di identificazione del misuratore quale risulta dagli scontrini dallo stesso emessi.

Dichiara inoltre che la manutenzione e l'assistenza dell'apparecchio (o gli apparecchi) è affidata all'impresa . . . . partita I.V.A. . . . . . . sita in . . . .

(1) Nel caso in cui la domanda sia rivolta ad ottenere l'autorizzazione all'uso di apparecchi misuratori già installati, siti in più esercizi ubicati in diverse località, la richiesta deve essere specifica per ogni esercizio, purché siano situati nell'ambito territoriale di competenza di uno stesso ufficio I.V.A.

Nell'ipotesi in cui i diversi esercizi siano dislocati in territori di competenza di diversi uffici I.V.A., le domande devono essere presentate distintamente per ufficio.

(1932)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 febbraio 1983.

Impegno a favore della regione Umbria della somma di L. 443.131.053, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento (cap. 7081 - residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 933, d'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato, per il 1983;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata, fra l'altro, assegnata alla regione Umbria, la somma di L. 152.714.600, quale anticipo del 5%, per il 1981;

Vista la dichiarazione n. 1423 del 26 gennaio 1983, con la quale la regione Umbria chiede la somministrazione dell'importo di L. 443.131.053, a valere sullo stanziamento dell'anno 1981 (secondo programma triennale);

Considerato che il predetto importo trova piena copertura nei fondi ancora disponibili a favore della regione Umbria, per il 1981;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 443.131.053 è impegnata a favore della regione Umbria, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1983
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 111

(1654)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 4 marzo 1983.

Delega di competenza del Ministro del commercio con l'estero al Mediocredito centrale.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 277, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, relativo a provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 14 novembre 1981, con il quale il Mediocredito centrale è stato delegato, in determinati casi, a rilasciare provvedimenti di modifica di autorizzazioni concesse dagli organi valutari;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 6 novembre 1981 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Il Mediocredito centrale, nei casi in cui, in sede di ammissione alle agevolazioni creditizie previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, rilevi una difformità tra i termini delle operazioni da finanziare e quelli delle relative autorizzazioni concesse dai competenti organi valutari, è delegato a rilasciare i necessari provvedimenti di modifica ogni qualvolta dette difformità siano riconducibili ai seguenti casi:

a) variazioni migliorative per la gestione valutaria e, limitatamente all'eventualità di riduzione parziale della fornitura adeguatamente motivata, anche modifiche che determinino un minore introito valutario;

b) mancato rispetto della data di esecuzione della fornitura o di spedizione della merce eventualmente indicata nell'autorizzazione valutaria, sia essa una data prevista o una data prefissata, purché sia rispettato il termine di validità dell'autorizzazione stessa. In ogni caso le modalità di rimborso dovranno risultare conformi all'autorizzazione medesima, salvo quanto previsto alla successiva lettera *e*);

c) scostamenti delle scadenze effettive dei rimborsi rispetto a quelle previste nelle autorizzazioni originarie fino a un massimo di trenta giorni;

d) titoli omessi con scadenze diverse da quelle eventualmente indicate nelle autorizzazioni degli organi valutari fino ad un massimo di trenta giorni;

e) raggruppamento del pagamento di più spedizioni in un'unica serie di effetti a fronte di un'autorizzazione valutaria che fa riferimento genericamente alle spedizioni o alle singole spedizioni, sempreché la media ponderata effettiva delle spedizioni risulti a non più di sei mesi dalla prima scadenza di rimborso, fatta salva la tolleranza di alcuni giorni di cui alla precedente lettera *c*) ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 4 marzo 1983

Il Ministro: CAPRIA

(1821)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 16 febbraio 1983.

Ottantesima serie di norme integrative al decreto ministeriale 12 settembre 1925. Limite massimo di impiego delle bombole per metano.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925, e le successive serie di norme integrative, inerenti i recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti;

Tenuto presente che per le bombole destinate al trasporto di metano dette norme integrative fissano attualmente a trenta anni, dalla data di costruzione, il limite di tempo ai fini del loro impiego;

Visto il voto n. 869 del 30 marzo 1982 con il quale la commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas ha proposto di:

elevare a quaranta anni dalla costruzione il limite di impiego per tutte le bombole per metano;

limitare progressivamente, durante il prossimo quinquennio, l'impiego delle suddette bombole sui carri bombolai a quelle bombole per le quali non siano stati superati i venti anni dalla data della costruzione;

Considerato che gli elementi di giudizio esaminati dalla suddetta commissione ed illustrati nelle premesse al voto sono tali da fare ritenere salvaguardate le condizioni di sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

Il limite massimo di utilizzazione delle bombole per metano è fissato a quaranta anni dalla costruzione.

Art. 2.

Nell'effettuazione dell'installazione sui carri bombolai — in occasione di nuova formazione di carri bombolai o di sostituzione, per qualsiasi motivo, delle bombole su carri bombolai circolanti — non possono essere utilizzate bombole costruite da oltre quindici anni.

Art. 3.

A partire da cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sui carri bombolai non devono risultare installate bombole costruite da oltre venti anni.

Art. 4.

Le bombole che, in esecuzione del disposto di cui ai precedenti articoli 2 e 3, vengono tolte dai carri bombolai, possono essere utilizzate per differente modalità di trasporto del metano, nel limite di tempo fissato nel precedente art. 1, previo esito favorevole di selezione particolarmente accurata da parte della gestione speciale bombole metano, di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1953) e qualora ricorra, della prescritta revisione periodica.

Roma, addì 16 febbraio 1983

Il Ministro: CASALINUOVO

(1687)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 19 marzo 1983:

Sapori Lazzari Giovanni notaio residente nel comune di Torino è trasferito nel comune di Bologna a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Corsaro Daniela notaio residente nel comune di Alì Terme, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Belpasso, distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione;

D'Amico Antonio notaio residente nel comune di Vittoria, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Zafferana Etnea, distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione;

Pretaroli Alfredo notaio residente nel comune di Fara Filiorum Petri, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Chieti con l'anzidetta condizione;

Tragnone Giuseppe notaio residente nel comune di Palena, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Miglianico, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Calamari Marcello notaio residente nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze con l'anzidetta condizione;

de Martino Norante Filippo notaio residente nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Galvani Maria Pia notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze con l'anzidetta condizione;

Rogantini Luigi notaio residente nel comune di Borgo San Lorenzo, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze con l'anzidetta condizione;

Conte Silvio notaio residente nel comune di Livorno è trasferito nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Lenzi Raffaele notaio residente nel comune di Firenzuola, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di San Marcello Pistoiese, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Greco Giuseppe notaio residente nel comune di Torino è trasferito nel comune di Vernio, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Panuccio Ugo notaio residente nel comune di Grosseto è trasferito nel comune di Pitigliano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Di Gati Santo notaio residente nel comune di Spilimbergo, distretto notarile di Pordenone, è trasferito nel comune di Camporeale, distretto notarile di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Arcuri Nicolò notaio residente nel comune di Sutera, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Dioguardi Giuseppe notaio residente nel comune di Valledolmo, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Mezzojuso, distretto notarile di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Lo Piccolo Maria Assunta notaio residente nel comune di Pavullo nel Frignano, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Palermo con l'anzidetta condizione;

Costa Concetta Maria notaio residente nel comune di Gorizia è trasferito nel comune di Reggio Calabria con l'anzidetta condizione;

De Salvo Giuseppe notaio residente nel comune di Montebello Jonico, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Reggio Calabria con l'anzidetta condizione;

Savarino Luigi notaio residente nel comune di Scicli, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Rosolini, distretto notarile di Siracusa, con l'anzidetta condizione;

Falbaci Torquato notaio residente nel comune di Monsummano Terme, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Siracusa con l'anzidetta condizione;

Colangelo Salvatore notaio residente nel comune di Morrovalle, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Civitella Casanova distretto notarile di Teramo, con l'anzidetta condizione;

Antoniucci Antonello notaio residente nel comune di Cellino Attanasio, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Mosciano Sant'Angelo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Randazzo Giuseppa notaio residente nel comune di Polizzi Generosa, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Montemaggiore Belsito, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Puglisi Salvatore notaio residente nel comune di Gangi, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Petralia Sottana, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Suardi Orietta notaio residente nel comune di Acquasparta, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Terni con l'anzidetta condizione;

Palumbo Davida notaio residente nel comune di Capua, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Corato, distretto notarile di Trani, con l'anzidetta condizione;

Soldani Giancarlo notaio residente nel comune di Borgomanero, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Stresa, distretto notarile di Verbania, con l'anzidetta condizione.

(1867)

Annullamento di trasferimenti di notai

Con decreti ministeriali 19 marzo 1983:

il decreto ministeriale 19 febbraio 1983 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Falcone Angelo alla sede di Corigliano Calabro, distretto notarile di Cosenza;

il decreto ministeriale 19 febbraio 1983 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Perrone Aldo alla sede di Monteroni di Lecce, distretto notarile di Lecce.

(1825)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione del funzionario per la verbalizzazione delle operazioni di estrazione della lotteria di Agnano 1983

Con decreto 18 marzo 1983 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, il dott. Giovanni Bianchi, primo dirigente nel Ministero delle finanze, Direzione generale per le entrate speciali, è stato incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento della lotteria di Agnano 1983, in sostituzione del dott. Carlo Caruso.

(1826)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 54

Corso dei cambi del 17 marzo 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1423,550	1423,550	1423,50	1423,550	1423,50	1419,50	1423,450	1423,550	1423,550	1423,55
Dollaro canadese . .	1164,700	1164,700	1165 —	1164,700	1164,85	1165 —	1165,300	1164,700	1164,700	1164,70
Marco germanico .	598,660	598,660	599 —	598,660	598,70	598 —	598,490	598,660	598,660	598,65
Fiorino olandese .	538,770	538,770	538,75	538,770	539,50	536 —	539,100	538,770	538,770	538,77
Franco belga.	303,97	303,97	30,40	303,97	30,38	30 —	303,82	303,97	303,97	30,39
Franco francese .	207,270	207,270	207,25	207,270	207,35	208,31	207,240	207,270	207,270	207,30
Lira sterlina .	2142,500	2142,500	2146 —	2142,500	2145 —	2142 —	2143,400	2142,500	2142,500	2142,50
Lira irlandese .	1965,750	1965,750	1965 —	1965,750	1971 —	—	1971 —	1965,750	1965,750	—
Corona danese .	165,880	165,880	166 —	165,880	165,90	165 —	165,770	165,880	165,880	165,88
Corona norvegese.	199,580	199,580	199,50	199,580	199,55	199 —	199,740	199,580	199,580	199,58
Corona svedese.	191,720	191,720	191,80	191,720	191,80	191 —	191,640	191,720	191,720	191,70
Franco svizzero. .	693,500	693,500	694,25	693,500	694 —	690 —	693,200	693,500	693,500	693,50
Scellino austriaco.	85,005	85,005	85,10	85,005	85,06	84 —	85 —	85,005	85,005	85 —
Escudo portoghese .	15,220	15,220	15,20	15,220	15,30	15 —	15,200	15,220	15,220	15,22
Peseta spagnola .	10,794	10,794	10,80	10,794	10,79	10 —	10,791	10,794	10,794	10,79
Yen giapponese	5,987	5,987	6 —	5,987	5,988	5 —	5,981	5,987	5,987	5,98
E.C.U.	1353,160	1353,160	—	1353,160	—	—	1353,140	1353,160	1353,160	—

Media dei titoli del 17 marzo 1983

Rendita 5 % 1935 .	44,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	96,125
» 5,50 % » » 1969-84 .	89,300
» 6 % » » 1970-85 .	86,050
» 6 % » » 1971-86 .	81,450
» 6 % » » 1972-87 .	76,325
» 9 % » » 1975-90 .	75,725
» 9 % » » 1976-91 .	73,525
» 10 % » » 1977-92 .	76,775
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	73,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,150
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,200
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,275
» » » » 1- 9-1981/83 .	99,925
» » » » 1-10-1981/83 .	100,150
» » » » 1-11-1981/83 .	99,800
» » » » 1-12-1981/83 .	99,750
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,250
» » » » 1- 4-1981/84 .	99 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 .	99,200
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,400
» » » » 1- 3-1982/84 .	98,275
» » » » 1- 5-1982/84 . .	97,875
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,500
» » » » 1- 7-1982/84 .	97,450
» » » » 1- 8-1982/84 .	97,750
» » » » 1- 1-1982/86 .	98 —
» » » » 1- 3-1982/86 .	98 —
» » » » 1- 5-1982/86 .	98 —
» » » » 1- 6-1982/86 .	97,700
» » » » 1- 7-1982/86 .	97,750
» » » » 1- 8-1982/86 . .	97,850
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,025
» » » 12 % 1-10-1983 .	96,650
» » » 12 % 1- 1-1984 .	95,675
» » » 12 % 1- 4-1984 .	91,775
» » » 18 % 1- 4-1984 .	99,925
» » » 12 % 1-10-1984 .	91,550
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	82,625
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	100,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 marzo 1983

Dollaro USA	1423,500
Dollaro canadese .	1165 —
Marco germanico	598,575
Fiorino olandese .	538,935
Franco belga	30,389
Franco francese	207,255
Lira sterlina . . .	2142,950
Lira irlandese	1968,375
Corona danese .	165,825
Corona norvegese .	199,660
Corona svedese	191,680
Franco svizzero	693,350
Scellino austriaco	85,002
Escudo portoghese .	15,210
Peseta spagnola	10,792
Yen giapponese	5,984
E.C.U. .	1353,150

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione della Sorin biomedica S.p.a., in Saluggia, alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

Con deliberazioni adottate nelle sedute del 22 dicembre 1982 e 22 febbraio 1983, il CIPI ha ammesso alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, ai sensi degli articoli 14 e 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il programma di innovazione tecnologica presentato dall'impresa sotto elencata, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

Sorin biomedica S.p.a., in Saluggia (Vercelli), classificata grande impresa.

Delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dello artigianato del 5 ottobre 1982.

Oggetto del programma: impiego di tecnologie di deposizione a bassa temperatura di carbonio pirolitico per la realizzazione di valvole cardiache artificiali e di altre endoprotesi.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo 1.476.560.000 (unmiliardoquattrocentosettantaseimilionicinquecentosessantamila) di lire nella forma del credito agevolato in misura comunque non superiore all'80% dei costi ammessi.

Durata: 8 (otto) anni di ammortamento oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento.

Ammortamento: in 16 (sedici) rate semestrali a partire dal 1° gennaio 1988.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

Condizione: la stipulazione del contratto è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto perfezionamento di una operazione a medio termine di consolidamento delle passività a breve risultanti al 31 dicembre 1981 per l'importo non inferiore a 4 (quattro) miliardi di lire.

(1765)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Arezzo:

« 353-AR » « L.O.S. » S.d.f. di Acquisti Fabrizio, in Civitella.

Provincia di Bologna:

« 70-BO » di Calzolari Egidio, in Bologna;
« 122-BO » di Cacciari & Salvati in Bologna;
« 139-BO » di Burzi Franco, in Bologna;
« 163-BO » di Calzolari e Comastri, in Bologna.

Provincia di Milano:

« 455-MI » di Maricelli Mario, in Milano.

Provincia di Torino:

« 206-TO » di Martano Enrico, in Torino.

Provincia di Varese:

« 129-VA » di Limonta Giuseppe, in Cassano Magnago;
« 169-VA » di Paserio Battista, in Gallarate;
« 215-VA » di Piazza Antonio, in Carnago.

Provincia di Vicenza:

« 725-VI » di Castellan Mario, in Bassano del Grappa;
« 786-VI » di Silber Gold di Lorenzato & Ceccato S.d.f. in Bassano del Grappa;
« 969-VI » di Alpha Gold S.r.l., in Romano D'Ezzelino;
« 1037-VI » di Noi S.r.l., di Dalla Rovere Pier Luigi, in Vicenza;
« 1122-VI » di F.lli Canella S.n.c., in Vicenza.

(1238)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1) botanica;
2) fisiologia generale.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di magistero:

storia della lingua francese.

Facoltà di medicina e chirurgia:

anatomia chirurgica e corso di operazioni.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto costituzionale.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di architettura:

istituzioni di storia dell'arte.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di economia e commercio:

ragioneria generale ed applicata.

(1774)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Germasino e Veleso

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 18 gennaio 1983, n. 24442: comune di Germasino (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 25 luglio 1980 n. 33 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 2 novembre 1981, n. 6);

deliberazione 18 gennaio 1983, n. 24468: comune di Veleso (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 17 novembre 1977, n. 137 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 21 maggio 1981, numeri 61 e 61-*bis*).

(1590)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, nonché nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. (Il bando di concorso è pubblicato nel supplemento ordinario annunciato in questa « Gazzetta Ufficiale ».

L'avviso di affissione all'albo del bando di concorso ordinario per le scuole ed istituti con lingua di insegnamento diversa da quella italiana è pubblicato su questo numero della *Gazzetta Ufficiale.*

CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE

	Classe di concorso	Data delle prove
I —	Aerotecnica e costruzioni aeronautiche	prova scritta 19 settembre 1983 prova grafica 20 settembre 1983
II —	Arte del disegno animato	1ª prova scritto-grafica 19 settembre 1983 2ª prova scritto-grafica 20 settembre 1983
III —	Arte del tessuto .	1ª prova scritto-grafica 19 settembre 1983 2ª prova scritto-grafica 20 settembre 1983 3ª prova scritto-grafica 21 settembre 1983
IV —	Arte del vetro	prova scritto-grafica 15 settembre 1983
V —	Arte della ceramica .	prova scritto-grafica 20 settembre 1983
VI —	Arte della fotografia .	prova scritto-grafica 20 settembre 1983
VII —	Arte della grafica pubblicitaria	prova scritto-grafica 20 settembre 1983 prova scritto-grafico-pratica 21 settembre 1983
VIII —	Arte della scenotecnica	1ª prova scritto-grafica 20 settembre 1983 2ª prova scritto-grafica 21 settembre 1983
IX —	Arte mineraria	prova scritta 20 settembre 1983
X —	Arti dei metalli e dell'oreficeria .	1ª prova scritto-grafica 19 settembre 1983 2ª prova scritto-grafica 20 settembre 1983
XI —	Arti della grafica e della incisione	1ª prova scritto-grafica 19 settembre 1983 2ª prova scritto-grafica 20 settembre 1983
XII —	Arti della moda e del costume .	1ª prova scritto-grafica 19 settembre 1983 2ª prova scritto-grafica 20 settembre 1983 3ª prova scritto-grafica 21 settembre 1983
XIII —	Arti della rilegatoria e del restauro del libro .	1ª prova scritto-grafica 19 settembre 1983 2ª prova scritto-grafica 20 settembre 1983
XIV —	Arti della stampa	prova scritto-grafica 15 settembre 1983
XV —	Chimica	prova scritta 19 settembre 1983
XVI —	Chimica agraria .	prova scritta 23 dicembre 1983
XVII —	Chimica industriale	prova scritta 21 dicembre 1983 prova grafica 22 dicembre 1983
XVIII —	Circolazione aerea e telecomunicazioni aeronautiche .	prova scritta 20 settembre 1983
XIX —	Costruzioni navali e teoria della nave	prova scritta o scritto-grafica 19 settembre 1983
XX —	Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico .	prova scritto-grafica 3 ottobre 1983
XXII —	Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina	prova scritta 15 settembre 1983
XXIII —	Discipline e tecniche commerciali e aziendali .	prova scritta 20 dicembre 1983
XXIV —	Discipline geometriche, architettoniche o arredamento .	1ª prova scritto-grafica 15 settembre 1983 2ª prova scritto-grafica 19 settembre 1983
XXV —	Discipline giuridiche ed economiche .	1ª prova scritta 21 dicembre 1983 2ª prova scritta 22 dicembre 1983
XXVI —	Discipline pittoriche .	1ª prova scritto-pratica 20 settembre 1983 2ª prova scritto-grafica 21 settembre 1983
XXVII —	Discipline plastiche	1ª prova scritto-pratica 15 dicembre 1983 2ª prova scritto-grafica 16 dicembre 1983
XXVIII —	Disegno tecnico .	1ª prova grafica o scritto-grafica 20 dicembre 1983 2ª prova grafica 21 dicembre 1983

	Classe di concorso	Data delle prove
XXIX —	Disegno tecnico e artistico	1ª prova grafica 16 dicembre 1983 2ª prova grafica 19 dicembre 1983
XXX —	Disegno e modellazione odontotecnica	prova scritto-grafica 15 dicembre 1983
XXXI —	Disegno e stile dei caratteri .	prova scritto-grafica 14 dicembre 1983 prova scritta 15 dicembre 1983
XXXII —	Disegno e storia dell'arte .	1ª prova scritto-grafica 22 dicembre 1983 2ª prova scritto-grafica 23 dicembre 1983
XXXIII —	Economia delle comunità	prova scritta 19 settembre 1983 prova grafica 20 settembre 1983
XXXV —	Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado	prova scritta 15 settembre 1983
XXXVII —	Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado	1ª prova scritta 22 dicembre 1983 2ª prova scritta 23 dicembre 1983
XL —	Elettronica	prova scritta o scritto-grafica 21 settembre 1983
XLI —	Elettrotecnica	prova scritta o scritto-grafica 3 ottobre 1983
XLII —	Filosofia e scienza dell'educazione	prova scritta 20 settembre 1983
XLIII —	Filosofia, scienza dell'educazione e storia .	prova scritta 21 settembre 1983
XLIV —	Fisica	prova scritta 19 dicembre 1983
XLV —	Fisica, impianti nucleari e tecnologie relative .	prova scritta 14 dicembre 1983
XLVI —	Geografia	prova scritta 3 ottobre 1983
XLVII —	Igiene, anatomia, fisiologia, patologia .	1ª prova scritta 21 settembre 1983 2ª prova scritta 26 settembre 1983
XLVIII —	Igiene, anatomia, fisiologia, patologia dell'apparato masticatorio	prova scritta 27 settembre 1983
XLIX —	Igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnica radiologica	prova scritta 14 dicembre 1983
L —	Igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnologia oculistica .	prova scritta 19 dicembre 1983
LI —	Igiene mentale e psichiatria infantile .	prova scritta 20 dicembre 1983
LII —	Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche .	prova scritta o scritto-grafica 19 settembre 1983
LIII —	Informatica gestionale	prova scritta 22 dicembre 1983
LIV —	Informatica industriale	prova scritta 15 dicembre 1983
LVIII —	Lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena	prova scritta 16 dicembre 1983
LIX —	Lingua e lettere italiane (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca	prova scritta 16 dicembre 1983
LXI —	Linguaggio per la cinematografia e la televisione .	prova scritta 19 settembre 1983
LXII —	Lingue e civiltà straniere:	
	Francese .	1ª prova scritta 14 dicembre 1983 2ª prova scritta 15 dicembre 1983
	Inglese	1ª prova scritta 20 dicembre 1983 2ª prova scritta 21 dicembre 1983
	Spagnolo .	1ª prova scritta 22 dicembre 1983 2ª prova scritta 23 dicembre 1983
	Tedesco	1ª prova scritta 15 settembre 1983 2ª prova scritta 19 settembre 1983
LXIII —	Matematica	prova scritta 23 dicembre 1983
LXIV —	Matematica applicata	prova scritta 20 settembre 1983
LXV —	Matematica e fisica .	1ª prova scritta 26 settembre 1983 2ª prova scritta 27 settembre 1983
LXVI —	Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado	prova scritta 15 dicembre 1983
LXVII —	Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena	prova scritta 15 settembre 1983

	Classe di concorso	Data delle prove
LXVIII —	Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine	prova scritta 15 settembre 1983
LXIX —	Materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali .	1ª prova scritta 19 dicembre 1983 2ª prova scritta 20 dicembre 1983
LXX —	Materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali con lingua di insegnamento slovena	1ª prova scritta 19 settembre 1983 2ª prova scritta 20 settembre 1983
LXXI —	Materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine	1ª prova scritta 19 settembre 1983 2ª prova scritta 20 settembre 1983
LXXII —	Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico .	1ª prova scritta 21 dicembre 1983 2ª prova scritta 22 dicembre 1983 3ª prova scritta 23 dicembre 1983
LXXIII —	Materie letterarie, latino e greco nei licei classici con lingua di insegnamento slovena	1ª prova scritta 26 settembre 1983 2ª prova scritta 27 settembre 1983 3ª prova scritta 3 ottobre 1983
LXXIV —	Materie letterarie, latino e greco nei licei classici in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine	1ª prova scritta 26 settembre 1983 2ª prova scritta 27 settembre 1983 3ª prova scritta 3 ottobre 1983
LXXV —	Meccanica, macchine e disegno	prova scritta 15 settembre 1983 prova scritto-grafica 19 settembre 1983
LXXVI —	Meccanica, macchine, termotecnica, impianti termotecnici e disegno	prova scritta 16 dicembre 1983 prova grafica 19 dicembre 1983
LXXVII —	Merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno .	prova scritta o scritto-grafica 14 dicembre 1983
LXXVIII —	Mineralogia e geologia	prova scritta 27 settembre 1983
LXXIX —	Modellistica industriale e tecnologia della confezione industriale	prova scritta o scritto-grafica 16 dicembre 1983
LXXX —	Navigazione aerea e meteorologia aeronautica .	prova scritta 16 dicembre 1983
LXXXI —	Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali .	prova scritta 14 dicembre 1983
LXXXII —	Psicologia sociale e pubbliche relazioni .	prova scritta 14 dicembre 1983
LXXXIII —	Scienza dell'alimentazione .	prova scritta 16 dicembre 1983
LXXXIV —	Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale .	prova scritta 21 dicembre 1983
LXXXVI —	Scienze naturali, chimica e geografia .	prova scritta 15 settembre 1983
LXXXVII —	Scienze naturali, fitopatologia, entomologia agraria, microbiologia	prova scritta 19 dicembre 1983
LXXXIX —	Stenografia	prova scritta 27 settembre 1983
XC —	Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena	prova scritta 20 settembre 1983
XCI —	Stenografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine	prova scritta 20 settembre 1983
XCII —	Storia dell'arte .	1ª prova scritta 26 settembre 1983 2ª prova scritta 27 settembre 1983
XCIII —	Tecnica della registrazione nel suono .	prova scritta 16 dicembre 1983
XCIV —	Tecnica della ripresa cinematografica e televisiva .	prova scritta 26 settembre 1983
XCV —	Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva	prova scritta 20 dicembre 1983
XCVI —	Tecnica fotografica	prova scritta 21 dicembre 1983
XCVII —	Tecniche turistiche e alberghiere .	prova scritta 16 dicembre 1983
XCVIII —	Tecnologia ceramica . .	prova scritta 26 settembre 1983
XCIX —	Tecnologia delle arti applicate	prova scritta 15 dicembre 1983
C —	Tecnologia fotografica, cinematografica e televisiva .	prova scritta 16 dicembre 1983
CI —	Tecnologia impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole	prova scritto-grafica 15 settembre 1983
CII —	Tecnologia meccanica	prova scritta 26 settembre 1983 prova scritto-grafica 27 settembre 1983

	Classe di concorso	Data delle prove
CIII —	Tecnologia meccanica dell'orologeria	prova scritta 14 dicembre 1983 prova grafica 15 dicembre 1983
CIV —	Tecnologia meccanica, impianti di materie plastiche e disegno	prova scritta 14 dicembre 1983 prova scritto-grafica 15 dicembre 1983
CV —	Tecnologia meccanica, impianti industriali e disegno	prova scritta 22 dicembre 1983 prova scritto-grafica 23 dicembre 1983
CVI —	Tecnologia meccanica, impianti metallurgici e disegno .	prova scritta 19 dicembre 1983 prova scritto-grafica 20 dicembre 1983
CVII —	Tecnologia odontotecnica .	prova scritta 16 dicembre 1983
CVIII —	Tecnologia per le arti grafiche e della stampa .	prova scritta 21 settembre 1983
CIX —	Tecnologia radiologica	prova scritta 23 dicembre 1983
CX —	Tecnologia tessile e magliera .	prova scritta o scritto-grafica 21 dicembre 1983
CXI —	Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano	prova scritta 16 dicembre 1983
CXIV —	Topografia e disegno topografico, costruzioni rurali, meccanica agraria e relative esercitazioni	prova scritta o scritto-grafica 22 dicembre 1983 prova grafica 23 dicembre 1983
CXVI —	Zootecnica e scienza della produzione animale .	prova scritta 14 dicembre 1983
CXVII —	Stenografia e dattilografia	prova scritta 21 settembre 1983
CXVIII —	Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena	prova scritta 26 settembre 1983
CXIX —	Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine	prova scritta 26 settembre 1983

(1563)

Avviso di affissione all'albo della sovrintendenza scolastica di Trieste, dell'intendenza scolastica delle scuole in lingua tedesca di Bolzano, dell'intendenza scolastica delle scuole delle località ladine di Bolzano, del bando di concorso ordinario, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa dalla lingua italiana e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Si porta a conoscenza che i bandi di concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa dalla lingua italiana e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, sono affissi all'albo degli uffici scolastici regionali e provinciali appresso indicati, muniti degli estremi di registrazione presso la Corte dei conti:

sovrintendenza scolastica regionale del Friuli-Venezia Giulia (Trieste - piazza S. Antonio Nuovo, 6);

intendenza scolastica per le scuole in lingua tedesca (Bolzano - via Anita Alogi, 10);

intendenza scolastica per le scuole delle località ladine (Bolzano - via Anita Alogi, 10).

Dalla data del presente avviso decorre, ai sensi dell'art. 4 dei bandi medesimi, il termine perentorio di giorni trenta per la presentazione delle domande di ammissione da parte dei candidati.

Tale termine scade pertanto il 23 aprile 1983.

Si ricorda, infine, che lo schema di bando di concorso ordinario tipo, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento è stato pubblicato, in allegato all'ordinanza ministeriale 4 settembre 1982, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 25 ottobre 1982 e che il decreto ministeriale 16 novembre 1982, che dichiara validi, per l'accesso all'insegnamento, i titoli di studio considerati tali anteriormente alla pubblicazione del decreto ministeriale 3 settembre 1982, concernente le nuove classi di concorso a cattedre, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 22 novembre 1982.

(1562)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 32, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di magistero, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 aprile 1983, ore 9;
seconda prova: 20 aprile 1983, ore 9.

(1846)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso la libera Università di Urbino.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la libera Università degli studi di Urbino, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 40, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso la libera Università degli studi di Urbino, facoltà di magistero, via Saffi n. 15, Urbino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 maggio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta (o pratica): 19 maggio 1983, ore 8,30.

(1795)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Ferrara.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ferrara facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 89, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Ferrara, istituto di matematica, via Machiavelli, 35, Ferrara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 aprile 1983, ore 9,15;
seconda prova: 20 aprile 1983, ore 9,15.

(1796)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Pisa.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 38, il cui avviso di rinvio è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 26 novembre 1982 pag. 8570 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di lingue e letterature straniere, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 30 aprile 1983, ore 9.

(1850)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, classe di fisica, gruppo di disicipline n. 87, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982 si svolgeranno presso la sede della S.I.S.S.A., viale Miramare, 325, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 maggio 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 6 maggio 1983, ore 9,30.

(1800)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 123, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 24 aprile 1982 si svolgeranno presso il Politecnico di Torino, facoltà di ingegneria, dipartimento di elettrotecnica, secondo il seguente calendario:

prima prova: 21 aprile 1983, ore 10;
seconda prova: 22 aprile 1983, ore 10.

(1798)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università «G. D'Annunzio» di Chieti.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 1, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio», facoltà di giurisprudenza, viale Crucioli, Teramo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 maggio 1983, ore 8;
seconda prova scritta: 4 maggio 1983, ore 8.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio», Chieti, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 72, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio», facoltà di medicina e chirurgia, via dei Vestini, Chieti Scalo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 aprile 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 12 aprile 1983, ore 10.

(1799)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 110, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso il Politecnico di Milano dipartimento di ingegneria aerospaziale, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 20 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 139, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso il Politecnico di Milano, aula CG3 (Edificio 9, vecchio Istituto di chimica generale) - facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 aprile 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 29 aprile 1983, ore 10.

(1848)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, seconda facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 64, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 aprile 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta (o pratica): 13 aprile 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, seconda facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 aprile 1983, ore 10;
seconda prova pratica: 15 aprile 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 1, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, istituto di diritto privato, facoltà di giurisprudenza, secondo il seguente calendario: via Guglielmo Sanfelice n. 8, Napoli:

prima prova scritta: 28 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 29 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, istituto di economia, facoltà di giurisprudenza, via Guglielmo Sanfelice n. 47, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 aprile 1983, ore 10,30;
seconda prova scritta: 19 aprile 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 21, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, istituto tecnico industriale e commerciale, facoltà di economia e commercio, via Partenope n. 36, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 aprile 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 12 aprile 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, Facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 22, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, istituto economico finanziario, facoltà di scienze politiche, via Guglielmo Sanfelice, 47, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 30 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 137, il cui avviso è stato publbicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, istituto di urbanistica, via Guglielmo Sanfelice n. 8, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 aprile 1983, ore 10;
seconda prova pratica di progettazione: 15 aprile 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 139, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, biblioteca dell'istituto di tecnologia dell'architettura, facoltà di architettura, palazzo Gravina, via Monteoliveto n. 3, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 aprile 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 22 aprile 1983, ore 9.

(1803-1849)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Sassari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 9, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di giurisprudenza, cattedra di diritto processuale civile, piazza Università, Sassari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 giugno 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 3 giugno 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 40, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Sassari, istituto di filologia moderna, facoltà di magistero, piazza Conte di Moriana, 8, Sassari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 aprile 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 14 aprile 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 84, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Sassari, istituto di chimica organica, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Vienna n. 2, Sassari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 aprile 1983, ore 10;
seconda prova pratica: 13 aprile 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 148, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Sassari, istituto di fisiologia animali domestici, facoltà di medicina veterinaria, via Vienna n. 2, Sassari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 aprile 1983, ore 9;
prova pratica: 14 aprile 1983, ore 9.

(1802)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 5, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di diritto pubblico, facoltà di giurisprudenza, città universitaria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 28 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di economia e finanza, facoltà di giurisprudenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 aprile 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 15 aprile 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 39, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, Aula consiglio, facoltà di lettere e filosofia, città universitaria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 aprile 1983;
seconda prova scritta: 20 aprile 1983.

(1797)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Genova.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 91, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, istituti di matematica, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, via L. B. Alberti, 4, Genova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 aprile 1983, ore 15;
seconda prova scritta: 13 aprile 1983, ore 9.

(1801)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Catania.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 21, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di economia e commercio (aula delle adunanze del consiglio di facoltà) Catania secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 aprile 1983, ore 8,30;
seconda prova: 21 aprile 1983, ore 8,30.

(1847)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Udine.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Udine, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 48, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Udine, istituto di filologia germanica, facoltà di lingue e letterature straniere, via Antonini n. 8, Udine, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 aprile 1983, ore 9;
seconda prova: 27 aprile 1983, ore 9.

(1794)

delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Ferrara.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ferrara, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 40, già fissate per i giorni 6-7 maggio 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982 sono state rinviate come segue:

prima prova: 13 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 14 maggio 1983, ore 9.

(1851)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale della carriera di dattilografia

L'AVVOCATO GENERALE

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, contenente modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 aprile 1964, n. 284;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1974, con il quale sono stati fissati i nuovi programmi di esame per i concorsi di ammissione nelle carriere di concetto ed esecutiva dell'Avvocatura dello Stato;

Considerato che nel ruolo del personale della carriera di dattilografia dell'Avvocatura dello Stato sono attualmente disponibili posti da conferire mediante pubblico concorso;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate a particolari categorie di aventi diritto, fra cui quella prevista dall'art. 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, inserita con legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale della carriera di dattilografia dell'Avvocatura dello Stato (corrispondente alla quarta qualifica funzionale).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non superata quella di 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in ogni momento, con decreto motivato dall'avvocato generale dello Stato, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate all'Avvocatura generale dello Stato, segreteria generale, redatte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, segreteria generale, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale dello Stato.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Nelle domande di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

l) il domicilio o recapito (e eventualmente il numero telefonico) al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o della mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui sopra, o nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente settimo comma.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato entro il termine perentorio di venti giorni, dalla ricezione dell'invito dell'amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 5.

La graduatoria generale di merito verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto dell'avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti, in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo.

I concorrenti, i quali pur avendo superato il trentacinquesimo anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego, dovranno produrre i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari ove non abbiano già prodotto detti documenti al fine della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) diploma originale del titolo di studio o copia autentica, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

f) certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare o dalla competente Unità sanitaria locale, dal quale risulti, l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando nonché l'eseguito accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sani-

tario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

L'avvocato generale ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè; a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili), rilasciato dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende; tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio, n. 15.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *h*).

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri ministeri.

Art. 7.

L'esame è costituito da una prova scritta, da una prova pratica di dattilografia e da un colloquio.

La prova scritta consiste in un componimento di italiano.

La prova pratica consiste nella scritturazione a macchina di almeno due facciate di carta uso bollo sotto dettatura.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

c) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Sono ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. La prova pratica di dattilografia ed il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ognuno di essi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova di dattilografia e nel colloquio.

Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1983, saranno resi noti il luogo, il giorno e l'ora in cui si svolgerà la prova scritta.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, nell'ora, nel giorno e presso la sede indicata per sostenere la prova scritta.

La prova pratica di dattilografia ed il colloquio avranno luogo in Roma nei giorni ed ore che saranno indicati dalla commissione esaminatrice e che verranno comunicati tempestivamente ai singoli candidati ammessi a sostenerli.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta di identità;
3) porto d'armi;
4) tessera postale;
5) passaporto;
6) patente automobilistica;
7) libretto ferroviario personale ovvero un documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni di cui al testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dei decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 8.

La commissione esaminatrice è composta:

1) da un avvocato dello Stato alla seconda classe di stipendio, con funzioni di presidente;

2) da un procuratore dello Stato, alla quarta o terza classe di stipendio, membro;

3) da un insegnante di ruolo di materie letterarie di istituto medio, membro.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

Per la prova di dattilografia può essere aggregato alla commissione un membro aggiunto, con voto consultivo.

I componenti della commissione, il segretario ed eventualmente il membro aggiunto saranno nominati dall'avvocato generale dello Stato con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati coadiutori dattilografi in prova nel ruolo del personale della carriera di dattilografia dell'Avvocatura dello Stato (corrispondente alla quarta qualifica funzionale).

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza (stipendio annuo lordo di L. 3.320.000, livello IV iniziale), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale, degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 6 novembre 1982

L'avvocato generale: MANZARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1982
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 265

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo
possibilmente dattiloscritta)

All'avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale - Via dei Portoghesi, 12 - ROMA

..l.. sottoscritt.. residente (oppure domiciliat..) a . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammess.. al concorso, per esami, a tre posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale dell'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato 6 novembre 1982.

Dichiara sotto la sua responsabilità:

a) è nat.. a . . . . . il giorno . . mese . . . anno . . . . e che avendo superato il trentacinquesimo anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è cittadin.. italian..;

c) è iscritt.. nelle liste elettorali di . . . . . . oppure . . . . (2);

d) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (3);

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . .;

f) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente . (4);

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (5);

h) è dispost.. in caso di nomina, a raggiungere la sede che gli sarà assegnata;

Data .

Firma . (6)

Visto si autentica la firma del sig. .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni .

c.a.p. telefono

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto di anni 35;

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi;

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità e l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti;

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

(6) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale il candidato presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(1855)

REGIONE MOLISE

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale n. 3, in Isernia:

due posti di assistente chirurgo presso il presidio ospedaliero «F. Veneziale» (a tempo pieno).

Unità sanitaria locale n. 6, in Larino:

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale presso il presidio ospedaliero «G. Vietri» (a tempo pieno);

un posto di assistente di anestesia e rianimazione presso il presidio ospedaliero «G. Vietri» (a tempo pieno).

Unità sanitaria locale n. 7, in Termoli:

un posto di aiuto di ostetricia presso l'ospedale «S. Timoteo» (a tempo pieno);

un posto di aiuto di chirurgia presso l'ospedale «S. Timoteo» (a tempo pieno);

un posto di assistente medico (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica) (a tempo definito).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Campobasso.

(145/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 79 del 22 marzo 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini», in Genova-Quarto: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di ostetrica, un posto di operaio ad alta specializzazione tecnologica della squadra giardinieri e due posti di aggiunto.

Unità socio sanitaria locale n. 46, in Santhià: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di capo sala.

Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti: Commissione esaminatrice della prova di idoneità professionale per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti.

Istituto nazionale di fisica nucleare: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di collaboratore nel ruolo tecnico professionale.

Istituto nazionale di fisica nucleare: Concorsi pubblici, per esami, a posti di assistente e operatore nel ruolo tecnico professionale ed archivista dattilografo nel ruolo amministrativo.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830820)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.